Anno LV – N. 123 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Riccardo Perini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Giovedì 15 maggio 2025

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 15 aprile 2025 - n. XII/4221
Programma regionale straordinario investimenti in sanità determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n. XII/3720/2024 e stanziamento contributi – Primo provvedimento 2

Delibera Giunta regionale 12 maggio 2025 - n. XII/4328
Approvazione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026 16

Delibera Giunta regionale 12 maggio 2025 - n. XII/4329
Approvazione della misura a sostegno di manifestazioni sportive sul territorio lombardo per il periodo 1° ottobre 2025 - 30 giugno 2026 25

Delibera Giunta regionale 12 maggio 2025 - n. XII/4330
Incremento della dotazione finanziaria della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 16 marzo - 30 settembre 2025, di cui alla d.g.r. n. 3851 del 3 febbraio 2025. 33

Delibera Giunta regionale 12 maggio 2025 - n. XII/4331
Incremento della dotazione finanziaria del terzo trimestre (aprile – giugno 2025) della misura a sostegno di manifestazioni sportive sul territorio lombardo per il periodo 1° ottobre 2024 – 30 settembre 2025, di cui alla d.g.r. n. 2266 del 30 aprile 2024. 34

Delibera Giunta regionale 12 maggio 2025 - n. XII/4339
2021IT16RFPR010 PR FESR 2021-2027, Asse 1, Azione 1.1.2, sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde del PR FESR 2021-2027 Misura Rafforza&Innova: individuazione dell'organismo intermedio della Misura Rafforza&Innova e ulteriori determinazioni con parziale rettifica dell'allegato a) della d.g.r. XII/3614 del 16 dicembre 2024 di approvazione degli elementi essenziali della Misura «Rafforza&Innova» 35

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente struttura 24 aprile 2025 - n. 5838
D.d.s. n. 72/2025 «Complemento per lo sviluppo rurale del PSP 2023/2027 di Regione Lombardia – Intervento SRH06 «Servizi di back office per l'AKIS» - Avviso pubblico per la concessione a titolo gratuito di licenze per l'utilizzo di un sistema digitale di supporto alle decisioni (DSS) a favore di consulenti abilitati a svolgere attività di consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari (d.lgs.150/2012, art. 8, comma 3, e capitolo a.1 del PAN), operanti in Regione Lombardia» e successive modifiche - Approvazione degli esiti istruttori 45

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 9 maggio 2025 - n. 6448
POR FESR 2014-2020 – Asse III Azione 3.d.1.1. – Variazioni di tipo allungamento della durata delle controgaranzie – «Linea di intervento controgaranzie 3» in attuazione della d.g.r. n. 15 aprile 2020 n. XI/3053 - ID bando: RLO12020010542 48

D.g.r. 12 maggio 2025 - n. XII/4328
Approvazione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 1° ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la d.c.r. 27 luglio 2022, n. XI/2527 «Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42) e, in particolare, l'obiettivo strategico 6.3.2» Sostenere e promuovere eventi e manifestazioni sportive»;

Considerato importante, in vista dell'appuntamento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, promuovere la realizzazione di grandi eventi sportivi di rilevanza internazionale organizzati sul territorio lombardo che, per valore e prestigio e specificità, contribuiscono alla promozione dell'immagine regionale e alla valorizzazione del territorio lombardo assicurando visibilità e rappresentatività alle diverse realtà regionali;

Visto anche l'elevato numero di domande pervenute a valere sul bando a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 16 marzo - 30 settembre 2025, di cui al d.d.s. n. 2290 del 21 febbraio 2025 che testimonia la vivacità e capacità propositiva del territorio;

Considerato di dare continuità all'azione regionale sopra richiamata riproponendo la misura a sostegno dei grandi eventi sportivi che, anche in ragione della risonanza mediatica, rappresentano una delle più importanti e significative occasioni per promuovere non solo la diffusione della pratica sportiva ed i valori che lo sport esprime, ma anche la valorizzazione del territorio e la visibilità di Regione Lombardia a livello europeo ed internazionale;

Ritenuto, quindi, di proporre una nuova edizione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° ottobre 2025 – 31 marzo 2026, destinando alla suddetta misura euro 400.000,00;

Valutato di finalizzare la misura, in analogia con la precedente edizione, al sostegno di grandi eventi di rilevanza internazionale, senza scopo di lucro, di significativa visibilità su mass media nazionali e internazionali, che non beneficiano di altri contributi o forme di sostegno diretto o indiretto da parte di Regione Lombardia e prevedono un costo complessivo superiore a euro 200.000,00, come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce i criteri di valutazione delle domande e le modalità di erogazione del contributo;

Considerato che le domande di contributo potranno essere presentate dai seguenti soggetti:

- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- Comitati organizzatori senza scopo di lucro regolarmente costituiti;
- Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
- Discipline sportive associate e paralimpiche;
- Enti di promozione sportiva;
- Enti Locali;
- Consorzi turistici/Proloco/Enti, senza scopo di lucro, aventi finalità di organizzazione e gestione di manifestazioni sportive;
- I soggetti sopraindicati in forma associata, costituiti in ATS (Associazione Temporanea di Scopo);

Considerato che, come dettagliato nell'Allegato A, la valutazione delle domande sarà definita attraverso un punteggio attribuito, in parte, sulla base di elementi e parametri oggettivi e, in parte, sulla base di un giudizio qualitativo, espresso da un apposito Nucleo di valutazione interdirezionale;

Ritenuto di demandare la suddetta valutazione qualitativa delle domande al Nucleo di valutazione interdirezionale istituito con decreto n. 3312 del 12 marzo 2025;

Dato atto che la dotazione finanziaria della misura, pari a euro 400.000,00, trova copertura sul capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per Grandi Eventi e Manifestazioni Sportive di carattere nazionale e internazionale» dell'esercizio 2026;

Richiamati:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l'art. 55 «Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 1275 del 13 novembre 2023 «Proroga della misura di aiuto SA 60703 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)» approvata con d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020», comunicata alla Commissione Europea che ha registrato il regime quadro di aiuti in esenzione con il n. SA.111486;
- la d.g.r. n. 2078 del 25 marzo 2024 «d.g.r. 1275 del 13 novembre 2023 «Proroga della misura di aiuto SA 60703 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)»: adeguamento delle misure di finanziamento inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2031/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «De minimis»»;

Stabilito che, a seguito di valutazione e istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regime di aiuto ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla d.g.r. n. 1275/2023, come aggiornata dalla d.g.r. n. 2078/2024, nel rispetto del regime quadro SA 60703 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651, artt. da 1 a 12 e con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Ribadito che, come previsto dalla d.g.r. n. 4091/2020 e dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) 2014/651, il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», il quale prevede che:

- per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò deve essere garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

ovvero, in alternativa:

- per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

Ritenuto che i contributi previsti dalla presente deliberazione, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651, non saranno:

- concessi ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2014/651;
- concessi alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 1.18 del Regolamento (UE) 2014/651, in quanto applicabile;
- erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale decisione di recupero;

Considerato che i contributi previsti dalla presente misura non saranno concessi:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2023/2831;
- alle imprese che si trovano in una delle procedure liquidatorie previste dal «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155» o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;

Ritenuto che, a fronte della rilevanza internazionale dell'evento in presenza di attività economica e di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con la quale:

- attestino di non trovarsi in una delle procedure liquidatorie previste dal «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155» o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 52, comma 3 e successive modificazioni;
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto opportuno, in presenza cumulativa di attività economica e rilevanza internazionale dell'evento:

- verificare per mezzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre anni solari in relazione all'attività del soggetto rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 14 e 15 del suddetto d.m. n. 115/2017;
- registrare, ai sensi del suddetto decreto ministeriale n. 115/2017, l'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- rideterminare il contributo ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 115/2017 (Verifiche relative agli aiuti «de minimis») comma 4, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti;

Visti:

- l'art. 12, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che, qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Valutato di prevedere l'erogazione del contributo assegnato a seguito della verifica dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio regionale e della regolarità e completezza della rendicontazione presentata;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° ottobre 2025 – 31 marzo 2026, con i relativi criteri attuativi, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno demandare al dirigente competente:

- l'adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo in coerenza con quanto indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli adempimenti in materia di registrazione, ai sensi del d.m. n. 115/2017, dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- l'approvazione della graduatoria delle domande pervenute non oltre 90 giorni dalla chiusura della fase di adesione;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi;

All'unanimità dei voti, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa,

1. di approvare la misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026, con i relativi criteri attuativi, di cui Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria destinata alla misura ammonta ad euro 400.000,00 e trova copertura sul capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per Grandi Eventi e Manifestazioni Sportive di carattere nazionale e internazionale» dell'esercizio 2026;

3. di prevedere l'erogazione del contributo assegnato a seguito della verifica dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio regionale e della regolarità e completezza della rendicontazione presentata;

4. di stabilire che, a seguito di valutazione e istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regimi di aiuto ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 1275/2023 come aggiornata dalla d.g.r. n. 2078 del 25 marzo 2024 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55 inerente agli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

5. di demandare al dirigente competente:

- l'adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo in coerenza con quanto indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli adempimenti in materia di registrazione, ai sensi del d.m. n. 115/2017, dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- l'approvazione della graduatoria delle domande pervenute non oltre 90 giorni dalla chiusura della fase di adesione;

6. di demandare al Nucleo di valutazione interdirezionale istituito con Decreto n. 3312 del 12 marzo 2025 la valutazione qualitativa delle domande;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sulla piattaforma Bandi e Servizi e sul sito istituzionale.

Il segretario: Riccardo Perini

——— • ———

ALLEGATO A

SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1° OTTOBRE 2025 - 31 MARZO 2026 CRITERI ATTUATIVI	
1. OBIETTIVI	La misura intende promuovere e sostenere la realizzazione di Grandi eventi sportivi di rilevanza internazionale, organizzati sul territorio lombardo, che per valore, prestigio e specificità contribuiscono, nel percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici e paralimpici 2026, alla promozione dell'immagine regionale e alla valorizzazione del territorio lombardo assicurando visibilità e rappresentatività alle diverse realtà regionali.
2. OGGETTO	Grandi eventi sportivi internazionali, senza scopo di lucro, realizzati sul territorio lombardo tra il 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026 aventi le seguenti caratteristiche: • rilevanza internazionale, riconosciuta dalle rispettive Federazioni internazionali o nazionali di riferimento; • significativa visibilità su mass media nazionali e internazionali; • assenza di altri contributi o forme di sostegno diretto o indiretto da parte di Regione Lombardia; • costo complessivo superiore a euro 200.000,00; • organizzati dai soggetti ("BENEFICIARI") di cui al successivo punto 3.
3. BENEFICIARI	Potranno ricevere contributi per la realizzazione di grandi eventi sportivi esclusivamente i soggetti (organizzatori) aventi sede legale e/o operativa (anche temporanea) in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie: • Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; • Comitati organizzatori senza scopo di lucro regolarmente costituiti; • Federazioni sportive nazionali e paralimpiche; • Discipline sportive associate e paralimpiche; • Enti di promozione sportiva; • Enti Locali; • Consorzi turistici/Proloco/Enti, senza scopo di lucro, aventi finalità di organizzazione e gestione di eventi sportivi; • I soggetti sopraindicati in forma associata, costituiti in ATS (Associazione Temporanea di Scopo). Qualora l'evento sia realizzato/organizzato da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo potrà essere

	unicamente il soggetto che ha presentato la domanda di adesione al bando.
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta complessivamente a euro 400.000,00 e trova copertura sul capitolo 6.01.104.10611 "Contributi straordinari per Grandi Eventi e Manifestazioni Sportive di carattere nazionale e internazionale" dell'esercizio 2026.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE	L'attribuzione di punteggio avviene sulla base dei criteri sottoindicati e secondo le modalità dettagliate dal bando. FASE 1 Punteggio massimo previsto, 30 punti, attribuito in riferimento agli elementi dichiarati in sede di domanda dal soggetto partecipante sulla base dei seguenti parametri: • Storicità dell'evento (max 5 punti) • Partecipazione internazionale (max 6 punti) • Capacità di attrazione di spettatori (max 5 punti) • Visibilità e diffusione mediatica (max 6 punti) • Premialità (max 8 punti): ✓ Mondiali (2 punti) ✓ Certificazione ambientale (2 punti) ✓ Evento paralimpico (2 punti) ✓ Adesione al Programma Italia dei Giochi di Milano Cortina 2026 (2 punti) Punteggio minimo per ammissibilità alla FASE 2: 10 punti FASE 2 Punteggio qualitativo fino ad un massimo di 30 punti, assegnato alle domande risultate ammissibili da apposito Nucleo di valutazione interdirezionale, sulla base dei seguenti criteri qualitativi: • Impatto sul territorio (max 12 punti) • Contributo a promozione dell'immagine di Regione Lombardia (max 10 punti) • Sostenibilità (max 8 punti) Il punteggio conseguito determina la fascia di appartenenza per la definizione dell'entità del contributo eventualmente concedibile, come indicato al successivo punto 7.
6. SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili al contributo regionale le sole spese connesse alla realizzazione del grande evento sportivo oggetto di domanda e relative a: a) ospitalità/ristori

<table>
<tr><td></td><td>b) personale
c) comunicazione
d) gestione organizzazione evento/cerimoniale
e) allestimento spazi e/o noleggio attrezzature
f) servizi accessori (sicurezza/assicurativi)
g) tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE)

Per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento (UE) 2014/651, art. 55, sono considerati ammissibili, oltre alle spese per la realizzazione delle infrastrutture, anche le seguenti spese relative ai costi di esercizio per la loro realizzazione e funzionamento, quali:
a) personale
b) materiali
c) servizi appaltati
d) comunicazioni
e) energia
f) manutenzione
g) affitto
h) amministrazione

Sono ammissibili solo documenti di spesa di importo pari o superiore a euro 500,00.</td></tr>
<tr><td>7. ENTITA' DEL CONTRIBUTO</td><td>Il contributo, a parziale rimborso delle spese, che si configura a fondo perduto, viene definito in coerenza con il piano economico dell'evento e nel rispetto del contributo massimo assegnabile in relazione al punteggio conseguito (vedi precedente punto 5), come da tabella che segue:

<table>
<tr><th>Punteggio totalizzato</th><th>Contributo massimo assegnabile</th></tr>
<tr><td>da 10 a 45</td><td>euro 30.000,00</td></tr>
<tr><td>da 46 a 60</td><td>euro 50.000,00</td></tr>
</table>

Il contributo concedibile sarà pari all'importo minore tra:
– il contributo assegnabile nella fascia di appartenenza;
– il 50% delle spese ammissibili (indicate in domanda);
– il disavanzo (indicato in domanda).

La graduatoria sarà ordinata in base al punteggio conseguito.

Le risorse verranno assegnate fino ad esaurimento delle stesse.</td></tr>
</table>

8. REGIME D'AIUTO	A fronte della rilevanza internazionale dell'iniziativa e della presenza di attività economica, rilevata a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurano come regime di aiuto e saranno assegnati ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 "Definizione di impresa unica"), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione). I contributi previsti non saranno concessi: - ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2023/2831; - alle imprese che si trovano in una delle procedure liquidatorie previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria. Nel caso di richiesta ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651 (Regolamento (UE) 2023/1315) l'agevolazione: • non sarà concessa: ✓ ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2014/651; ✓ alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 2.18 del Regolamento (UE) 2014/651; • non sarà erogata ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale decisione di recupero. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti, il contributo regionale verrà rideterminato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche relative agli aiuti "de minimis"), comma 4.
9. MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE	A seguito di pubblicazione del Bando attuativo i soggetti di cui al precedente punto 3 potranno presentare domanda esclusivamente tramite la piattaforma informatica Bandi e Servizi di Regione Lombardia. Ogni Grande evento può essere oggetto di una sola domanda di contributo e non deve avere già beneficiato di altri contributi o

	forme di sostegno diretto o indiretto da parte di Regione Lombardia, pena esclusione. Ogni soggetto, di cui al precedente punto 3, può presentare (in forma diretta individuale o indiretta tramite adesione ad una ATS) non più di due domande. Nel Bando attuativo verrà indicata la tempistica per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle successive graduatorie. Le domande devono essere obbligatoriamente corredate dalla seguente documentazione inerente all'evento: • Patronato/patrocinio regionale, ovvero, nel caso di domanda in attesa di esito la richiesta di patronato/patrocinio presentata. • Piano economico-finanziario • Piano di comunicazione con la descrizione delle proposte per visibilità di Regione Lombardia • Relazione descrittiva in cui viene presentato il progetto con evidenza degli aspetti qualitativi indicati al precedente punto 5. • Programma e Calendario internazionale di riferimento. In caso di partecipazione in forma associata, i soggetti allegano l'atto di costituzione in ATS o dichiarano l'impegno di costituzione in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) individuando il soggetto che ricopre il ruolo di capofila ed è quindi destinatario del contributo e responsabile del suo utilizzo.
10. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	Il contributo verrà erogato ai soggetti ammessi e finanziati, previa verifica dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio regionale, solo a seguito della verifica della regolarità e completezza della rendicontazione delle spese, delle entrate e della documentazione relativa allo svolgimento dell'evento utile ai fini della riconferma/ridefinizione del punteggio di merito e conseguente fascia di contributo concedibile. Il contributo complessivo erogabile corrisponderà al valore più basso tra: - il 50% delle spese rendicontate e validate; - il contributo assegnato; - il contributo concedibile a seguito della verifica-validazione della fascia di merito - il disavanzo risultante dalla differenza tra costi totali ed entrate totali della iniziativa a rendicontazione conclusa (al netto del contributo regionale). In ogni caso il contributo finale liquidabile non potrà essere inferiore ad euro 10.000,00.

11. INIZIATIVE NON AMMISSIBILI	Non può essere concesso il contributo a eventi: - che perseguano finalità di lucro; - che non risultino in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 2; - che non abbiano ottenuto patronato/patrocinio regionale.
12. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	A seguito concessione contributo, il beneficiario, pena decadenza del contributo assegnato, ha l'obbligo di esporre il logo regionale, secondo le modalità indicate da Regione Lombardia, su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale, con l'inserimento della dicitura "Con il Contributo di .... " sopra il logo regionale. Vige in ogni caso l'obbligo di esposizione del logo regionale collegato alla concessione del patronato/patrocino regionale.
13. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Sono previsti controlli ispettivi a campione sulle domande ammesse a contributo. Detti controlli potranno essere svolti in qualunque fase del procedimento con o senza preavviso.